



## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Il Consiglio di Stato

## in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2019, proposto dall'associazione Italia Nostra, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Scipelliti, Elena Bellandi e Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

*contro*

Il Comune di Firenze, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15.

La Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, entrambe non costituite in giudizio.

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 137/2019, resa tra le parti, concernente l'impugnazione delle deliberazioni di adozione e di approvazione della variante al vigente regolamento urbanistico comunale, nella parte in cui dispone l'aggiornamento e la definizione del limite di intervento da applicare al patrimonio edilizio esistente, classificato di interesse storico-architettonico e documentale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Francesco Paoletti e l'avvocato Maria Romana Ciliutti (su delega dell'avvocato Antonella Pisapia).

Considerato che, allo stato della sommaria cognizione tipica della fase cautelare, sembrerebbero meritevoli di favorevole apprezzamento le prospettazioni dell'appellante, tali da far considerare sussistente il *fumus boni iuris*, e pertanto anche in ordine alla necessità di approfondire, nella naturale sede di merito:

a) il rapporto tra la variante al vigente regolamento urbanistico comunale (che ha aggiornato e definito il limite dell'intervento da applicare al patrimonio edilizio esistente, classificato di interesse storico-architettonico), e la natura dell'intervento edilizio effettivamente consentito, sotto il profilo della persistenza e dell'entità dei limiti: al divieto di demolizione dell'edificio; al divieto di aumento del volume lordo complessivo; alla modificazione della sagoma; all'apporto delle modifiche funzionali alle coperture dell'edificio; al mantenimento degli apparati decorativi; alla modificazione della destinazione d'uso; al frazionamento dell'unità immobiliare in più unità;

b) il valore degli edifici che formano il tessuto urbano del centro storico, anche alla luce della disciplina protettiva e vincolistica di cui al D.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali) e di cui alla Convenzione UNESCO del 2005, considerata anche la peculiarità della città di Firenze;

c) la coerenza della variante con gli obiettivi del Piano Strutturale e con le caratteristiche del territorio fiorentino.

Ritenuto, inoltre, che, in relazione al presupposto del *periculum in mora*, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è opportuno conservare la *res adhuc integra* fino alla decisione della causa nel merito, al fine di evitare il rilascio -nelle more del giudizio medesimo- di titoli abilitativi edilizi, con grave pregiudizio, sia per le esigenze di economia delle risorse della pubblica amministrazione, così evitandosi il serio rischio del compimento di attività amministrativa sostanzialmente inutile; sia per l'interesse dei privati ad esercitare -ove sia consentito- lo *ius aedificandi*, sulla base di un ragionevole affidamento in ordine all'effettiva disciplina edilizio-urbanistica applicabile, anche in vista della tutela dell'investimento stesso.

Considerato che gli approfondimenti innanzi evidenziati, potranno consentire di meglio definire anche il rapporto e il temperamento tra gli interessi pubblici alla libertà di impresa e sviluppo economico ed alla tutela del patrimonio culturale, entrambi costituzionalmente garantiti (artt. 9 e 41 Cost.).

Ritenuto che la complessità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'appello (Ricorso numero 3370/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente FF

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**

**Oberdan Forlenza**

IL SEGRETARIO